

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CER SAN VENDEMIANO CLIMATE-NEUTRAL SMART CITY"**

ART. 1. – COSTITUZIONE

1.1. Nel rispetto del diritto euro-unitario, del diritto nazionale e del diritto regionale applicabile è costituita, nella forma di associazione, una Comunità Energetica Rinnovabile denominata "**CER SAN VENDEMIANO CLIMATE-NEUTRAL SMART CITY**", abbreviata "CER San Vendemiano" (di seguito anche la "Associazione" o "CER").

1.2. L'Associazione, costituita ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 199/2021 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 e dal D.Lgs. n. 210/2021 di recepimento della Direttiva 2019/944/UE, è un ente non commerciale, apartitico e aconfessionale, privo di fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.3. L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, previa presentazione della relativa istanza da parte del legale rappresentante della stessa e senza la necessità di una deliberazione in tal senso da parte dell'Assemblea dei Soci.

ART. 2. – SEDE

2.1. L'Associazione ha sede nel Comune di San Vendemiano (TV) in via Alcide De Gasperi civico 55, ed opera nel territorio del Comune di San Vendemiano e nei territori limitrofi ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Treviso ("Ambito Territoriale").

2.2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede dell'associazione entro l'Ambito Territoriale sopra indicato e di costituire uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità dell'Associazione. Tali atti non integrano modifiche statutarie, ma comportano l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3. – STATUTO E REGOLAMENTO

3.1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, oltre che dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di configurazioni per la produzione e la condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

3.2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 14 ss. del Codice civile e le altre norme in materia di Comunità energetiche rinnovabili.

3.3. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea, con una maggioranza dei due terzi degli Associati, purché in essa vi sia anche il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Soci Fondatori.

3.4. Il Consiglio Direttivo elabora un Regolamento di esecuzione dello Statuto, nel prosieguo del presente atto indicato anche solo come "Regolamento", nel quale sono contenute le regole di dettaglio per l'applicazione dello Statuto nonché le regole tecniche operative relative al funzionamento delle configurazioni di autoconsumo costituite dalla Associazione, ivi compresi i requisiti e le modalità di accesso e i criteri per il riparto della tariffa incentivante percepita per la condivisione dell'energia elettrica. In relazione al riparto della tariffa incentivante prevista dal D.M. 414 del 7 dicembre 2023, il Regolamento assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B del citato decreto, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il Regolamento è deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci, secondo le ordinarie maggioranze.

ART. 4. – OGGETTO SOCIALE E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

4.1. L'obiettivo principale dell'Associazione consiste nel procurare benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, tramite l'autoproduzione di energia, a mezzo di fonti rinnovabili e di impianti che siano nella sua disponibilità o proprietà, utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, nelle forme di legge e delle altre norme emanate in materia, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri; l'Associazione promuoverà inoltre la diffusione di tecnologie e la realizzazione di infrastrutture per la riduzione progressiva dell'impronta carbonica delle attività sviluppate nel suo Ambito Territoriale allo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica fissati a livello nazionale ed unionale e promuovere modalità innovative di gestione del territorio sul modello delle Smart cities.

4.2. L'Associazione si propone di realizzare e svolgere attività di interesse generale in campo sociale, culturale ed istituzionale, in particolare nel settore della salvaguardia e volte al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, al fine di promuovere:

- a) la tutela dell'ambiente e la transizione energetica;
- b) la promozione e la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, anche mediante la realizzazione di nuovi impianti;
- c) la produzione, la distribuzione, la trasmissione, lo scambio, la fornitura, il consumo, l'aggregazione, l'accumulo e la cessione di energia derivante da fonti rinnovabili;
- d) l'autosufficienza energetica;
- e) il contrasto alla povertà energetica;
- f) il risparmio energetico, la riduzione dei prelievi energetici dalla rete nazionale e la riduzione dei costi energetici;
- g) l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, privati, commerciali e industriali;
- h) il reimpiego dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, e non auto-consumata, a beneficio dei membri dell'Associazione.

4.3. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione esercita, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- a) costituzione di una o più configurazioni di autoconsumo diffuso ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 199/2021 e organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione rientranti nella Comunità Energetica;
- b) gestione dei rapporti con il GSE;
- c) monitoraggio della produzione e dei consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- d) accesso agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione di energia nell'ambito della Comunità Energetica;
- e) accesso a incentivi e contributi erogati a livello locale, nazionale o unionale per investimenti ed attività connessi alla produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili o alla transizione energetica;

f) produzione, consumo, immagazzinamento e vendita dell'energia elettrica rinnovabile, anche mediante accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021;

g) svolgimento di tutte le attività ed erogazione di tutti i servizi previsti dall'articolo 31, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 199/2021, nonché ogni altro servizio o attività che le CER possono svolgere secondo diritto;

h) supporto attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

i) promozione dell'attività dell'Associazione anche attraverso eventi di pubblica diffusione dei risultati;

j) organizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole;

k) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

l) promozione di iniziative e accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti all'ottenimento di incentivi e agevolazioni a favore degli Associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale, nonché per la riqualificazione energetica degli edifici.

4.4. L'Associazione, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia, può altresì svolgere ogni attività strumentale od accessoria a quelle elencate ai precedenti paragrafi o comunque necessarie al finanziamento o al perseguimento dei propri obiettivi, anche se di carattere commerciale, immobiliare o finanziario, nel rispetto della normativa vigente, quali, ad esempio: acquisto di immobili e terreni, stipulazione di contratti di finanziamento, concessione di garanzie reali o personali.

4.5. All'Associazione è fatto divieto di distribuire tra i Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione medesima, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Fermo quanto previsto dal successivo articolo 15, gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.6. Ai fini del presente Statuto e di ogni eventuale norma di legge in merito, nei limiti della derogabilità, configurano distribuzione indiretta di utili anche le seguenti ipotesi:

a) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività Statutarie;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci e componenti degli organi amministrativi e di con-

trollo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o il diverso limite stabilito dalla legge.

ART. 5 – DURATA

5.1. L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

5.2. L'Assemblea, con deliberazione presa con le maggioranze previste per le modifiche Statutarie, può – prima della scadenza del termine – deliberare la proroga, a tempo determinato o indeterminato.

ART. 6 – REQUISITI DEI SOCI

6.1. L'Associazione si basa sulla partecipazione libera e volontaria dei clienti finali del servizio elettrico.

6.2. Possono partecipare alla CER le persone fisiche, le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla vigente normativa nazionale ed unionale, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti territoriali, le amministrazioni e le autorità locali (ivi incluse le amministrazioni comunali), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a condizione che detti soggetti siano titolari di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione ("POD") ubicata nella stessa zona di mercato in cui si trovano gli impianti nella disponibilità della CER e, invece, per le amministrazioni pubbliche da ultimo menzionate, che esse siano titolari di un POD all'interno del territorio del Comune in cui sono collocati detti impianti, posti all'interno dell'Ambito Territoriale della CER.

6.3. Il Consiglio Direttivo può accettare l'ammissione nell'Associazione anche di consumatori finali non rientranti nelle categorie sopra indicate, compresi quelli appartenenti alle famiglie a basso reddito o vulnerabili, purché appartengano a categorie di soggetti a cui non è preclusa l'adesione alle CER ai sensi della normativa vigente. Tali soggetti, ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. b) e d) D.lgs. n. 199/2021, non possono esercitare poteri di controllo sull'Associazione e hanno i diritti previsti dal presente Statuto e dalla legge.

6.4. Con riferimento alle imprese, in qualunque forma costituite, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

6.5 Non è consentita, in ogni caso, la partecipazione:

a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023;

b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;

c) a imprese, enti ed organizzazioni che abbiano un oggetto sociale o finalità statutarie incompatibili con quelle dell'Associazione.

6.6. Gli Associati si distinguono in:

a) **Soci Fondatori**: sono, di diritto, i soggetti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo della Associazione. Successivamente alla costituzione, l'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo o del Comune di San Vendemiano, con deliberazione presa con la maggioranza dei due terzi dei Soci, può attribuire la qualifica di "Socio Fondatore" a soggetti che in termini patrimoniali o di impegno personale, abbiano apportato un significativo contributo allo sviluppo e all'attività dell'Associazione. Il Regolamento può definire criteri esemplificativi, e non esaustivi, al ricorrere dei quali il Consiglio Direttivo debba proporre la nomina a "Socio Fondatore".

I Soci Fondatori devono, altresì e cumulativamente a quanto sopra indicato, avere i requisiti per essere inquadrabili nelle categorie dei "Soci Produttori" o dei "Soci Consumatori"; agli stessi, inoltre, spettano, rispettivamente, anche i diritti dei Produttori e dei Consumatori, a seconda che partecipino o meno alla configurazione di autoconsumo della CER;

b) **Soci Produttori**: sono gli associati che hanno la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e che attribuiscono alla CER la disponibilità di questi impianti al fine di condividere l'energia prodotta e maturare la tariffa incentivante prevista. Per l'adesione nella categoria dei Soci Produttori, è necessario che l'interessato dimostri di possedere un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o, se entrato in funzione prima del 24 gennaio 2024, un impianto progettato e realizzato sin dall'origine per essere incluso nella CER.

c) **Soci Consumatori**: sono gli associati titolari di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso ad una delle cabine primarie incluse nell'Ambito Territoriale della CER e che condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non partecipano alla configurazione di autoconsumo con impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

d) **Soci Ordinari**: sono i soggetti che aderiscono all'Associazione ma non aderiscono ad una configurazione di autoconsumo diffuso, i quali abbiano residenza o domicilio o sede legale o una unità locale nel territorio dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale della CER.

ART. 7. – PROCEDURA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

7.1. Chiunque intenda aderire alla CER può farne domanda al Consiglio Direttivo.

7.2. Alla domanda devono essere inclusi i documenti ed i dati previsti dal Regolamento. L'efficacia dell'ammissione è condizionata al versamento della quota di adesione eventualmente fissata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accettata adesione.

7.3. La domanda di adesione è valutata dal Consiglio Direttivo il quale, nel pronunciarsi su di essa, valuta la sussistenza dei necessari requisiti indicati dal Regolamento, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

7.4. Alla domanda di adesione, a pena di inammissibilità, deve essere allegata una dichiarazione di accettazione di quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento dell'Associazione.

7.5. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento Interno, di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla propria adesione all'Associazione.

ART. 8 – ESAME DELLA DOMANDA

8.1. Il Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla sua valutazione e delibera sull'ammissione dell'interessato alla CER. In caso di respingimento della domanda, la decisione deve essere motivata. In mancanza di riscontro nel termine indicato, la domanda si intende accolta.

8.2. L'ammissione alla CER nelle categorie di Produttore o Consumatore è negata, in particolare:

- a) in assenza dei requisiti previsti dalla legge o dal presente Statuto per l'appartenenza alla CER;
- b) qualora l'interessato persegua finalità incompatibili con quelle della CER;
- c) qualora la partecipazione del soggetto alla Comunità possa portare degli squilibri nei meccanismi di condivisione dell'energia prodotta dai partecipanti alla CER;
- d) qualora ostacoli di natura tecnica impediscano l'adesione dell'interessato alla Comunità.

8.3. Contestualmente all'ammissione nella CER, il Consiglio Direttivo attribuisce al Socio un Coefficiente di Partecipazione alla CER, come determinato dal Regolamento, valevole ai fini del riparto della tariffa incentivante eventualmente conseguita in relazione alla condivisione dell'energia elettrica nella configurazione di autoconsumo diffuso.

8.4. In caso di respingimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, l'istante può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione.

ART. 9. – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

9.1. Gli Associati, purché siano in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi ove previsti, hanno diritto di:

- a) partecipare alle assemblee e votare;
- b) essere eletti negli organi sociali, purché in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla legge o dal presente Statuto;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- e) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- f) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- g) concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- h) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- i) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- l) ricevere – se previsto – i benefici relativi alla condivisione di energia elettrica, nelle modalità e nelle forme previste dal Regolamento;
- m) mantenere i propri diritti come clienti finali (ad es. consumatori) in materia di energia elettrica ai sensi della normativa applicabile, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

9.2. Gli Associati hanno facoltà di contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione mediante volontari contributi in denaro o con l'attribuzione di diritti reali ovvero con la prestazione di un'attività, anche di natura professionale. Tali contributi, per essere perfezionati ed efficaci, devono essere formalmente accettati dal Consiglio Direttivo, che può non accettarli, secondo criteri non discriminatori, qualora ritenga che essi non siano utili per l'Associazione.

9.3. Gli Associati sono obbligati:

- a) a rispettare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento nonché le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- b) a corrispondere – se previsti – le quote associative e i contributi stabiliti dagli organi associativi a ciò preposti;
- c) a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 10 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DEL RIPARTO DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA

10.1. Con l'adesione all'Associazione e ad una configurazione di autoconsumo diffuso promossa dalla stessa, gli associati conferiscono mandato con rappresentanza all'Associazione:

- a) a provvedere a tutti gli atti e adempimenti necessari ai fini dell'ottenimento, da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., dei benefici previsti per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia condivisa individuando unicamente nell'Associazione il soggetto responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa;
- b) a ripartire l'energia elettrica condivisa e il relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, come stabilito dal regolamento dell'Associazione.

10.2. Il mandato è irrevocabile fino a che l'interessato non cessi di appartenere alla configurazione di autoconsumo.

ART. 11 – SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO ASSOCIATIVO

11.1. Il rapporto associati con il singolo Socio si scioglie nei casi di:

- a) recesso;
- b) esclusione;
- c) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche e per estinzione per le persone giuridiche.

11.2. Il recesso dall'Associazione può essere effettuato in forma scritta, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, secondo le modalità più dettagliatamente previste eventualmente nel Regolamento. Il recesso dall'Associazione comporta l'automatico recesso altresì dalla configurazione di autoconsumo diffuso alla quale l'Associato avesse eventualmente aderito e ha effetto – salvo quanto sotto precisato – dal momento in cui la comunicazione giunge all'Associazione.

11.3. I Soci Ordinari e Consumatori possono recedere in qualunque momento e senza penalità, fermo quanto previsto nei successivi commi.

11.4. Il recesso dall'Associazione non esonera dal pagamento della quota annuale ormai scaduta o dall'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della stessa Associazione per l'anno in corso, salvo che gli stessi siano fra-

zionabili, nel qual caso essi vengono meno per i periodi successivi. In particolare, i Soci Produttori che avevano aderito ad una configurazione di auto-consumo impegnandosi a farne parte per un periodo determinato nell'atto di adesione, restano obbligati a corrispondere eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

11.5. Il recesso dall'Associazione non attribuisce il diritto ad ottenere la quota degli incentivi relativi all'anno nel corso del quale esso è esercitato.

11.6. La perdita della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul Fondo Comune. Fanno eccezione eventuali apporti effettuati specificamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti, in riferimento ai quali la perdita della qualità di Associato dà diritto alla restituzione di quanto conferito unicamente nel caso in cui non si sia iniziata – nemmeno in fase preparatoria – la realizzazione dello scopo per il quale il conferimento è effettuato.

11.7. Le disposizioni dei paragrafi precedenti sugli obblighi residui si applicano anche in caso di perdita per qualsiasi altra ragione, diversa dal recesso, della qualità di Socio.

11.8. L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui un soggetto non abbia più i requisiti di legge o di Statuto per poter permanere nell'Associazione.

Essa può essere inoltre dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- a) danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- b) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali, previa formale diffida ad adempiere;
- c) sia moroso, per un periodo di tempo superiore a 12 mesi, nel pagamento delle quote sociali o degli ulteriori contributi obbligatori eventualmente previsti.

11.9. Prima di dichiarare l'esclusione di un Socio, il Consiglio adotta una deliberazione di contestazione formale e la comunica al Socio a mezzo pec o raccomandata A.R. Nei successivi trenta giorni il Socio può trasmettere al Consiglio Direttivo controdeduzioni o documenti.

11.10. Decorso il termine per la presentazione delle controdeduzioni, il Consiglio Direttivo si riunisce nuovamente per deliberare definitivamente sull'esclusione, con provvedimento motivato.

11.11. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere impugnate dinanzi al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla loro comunicazione, altrimenti divengono definitive.

11.12. Dal momento della comunicazione all'Associato della decisione di esclusione, sono sospesi i suoi diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associato; laddove il medesimo sia componente del Consiglio Direttivo, egli non può nemmeno intervenire alla riunione nella quale si discute della sua esclusione e non è computato nei quorum. Dal momento in cui la decisione diventa definitiva, cessa il rapporto associativo ad ogni effetto, anche secondo quanto sopra più ampiamente previsto.

11.13. Il rapporto associativo si estingue, con gli effetti già visti sopra, non appena l'Associazione venga a conoscenza della morte o perdita della capacità dell'Associato. I diritti/obblighi residui dipendenti dallo scioglimento del

rapporto sono trasmissibili ai successori a causa di morte.

ART. 12. – RECESSO DALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO DIFFUSO

12.1. Ogni partecipante alla Associazione può comunicare in ogni momento il recesso dalle configurazioni di autoconsumo diffuso a cui abbia aderito, rimanendo nell'Associazione.

12.2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il caso di perdita della qualità di Socio.

12.3. A seguito del recesso dalla configurazione di autoconsumo, il Socio Produttore o Consumatore acquista la qualifica di Socio Ordinario, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la partecipazione alla Associazione.

ART. 13. – PATRIMONIO ASSOCIATIVO

13.1. Il Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione è costituito:

- a) dalle Entrate (di cui sotto);
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da tutti i beni, mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dal contributo di ammissione (o quota di iscrizione), se previsto;
- b) dalle quote associative annuali, se previste;
- c) dalle quote di contribuzione corrisposte dai soci relative alla energia elettrica condivisa così come intesa nei regolamenti e nelle norme tecniche vigenti;
- d) dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili;
- e) da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- f) da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- g) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
- h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 14 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

14.1. Il contributo di ammissione (o quota di iscrizione) e la quota associativa a carico degli associati vengono decisi dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, cui può essere demandata la determinazione dell'ammontare. La quota associativa è annuale. Entrambe le predette quote non sono frazionabili.

14.2. Fermo quanto previsto nel precedente art. 10, i soci non in regola - in tutto o in parte - con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali, e se eletti decadono.

14.3. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

14.4. I crediti dell'associazione per quote sociali non corrisposte potranno essere compensati con la quota di tariffa incentivante spettante all'associato in sede di riparto periodico della tariffa incentivante. Effettuata la compensazione, cessa la morosità in relazione all'importo compensato. Nel caso in cui i crediti dell'associazione siano maggiori delle quote di tariffa spettanti all'associato, la compensazione avverrà prima in relazione alle quote più risalenti nel tempo e relativi accessori e interessi e poi in relazione a quelle, a meno a mano,

più recenti. Nel caso in cui rimanga compensata solo parte della quota dell'anno in corso, il Socio rimane moroso ad ogni effetto di legge e statuto.

ART. 15 – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO

15.1. Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

15.2. Ogni anno, concluso l'esercizio associativo e a partire da questa data (31 dicembre):

- entro 30 (trenta) giorni, il Consiglio Direttivo elabora lo schema di bilancio e di rendiconto finanziario, secondo le specifiche contenute nella legge e nel Regolamento;

- entro 90 (novanta) giorni, è convocata l'Assemblea per la approvazione del Bilancio e del rendiconto;

- nei 15 (quindici) giorni successivi, sono convocate le assemblee separate delle configurazioni di autoconsumo, per analoga approvazione.

15.3. I proventi finanziari generati dall'Associazione sono devoluti secondo le modalità e con i criteri stabiliti più nel dettaglio dal Regolamento alle seguenti finalità e con l'ordine di priorità di seguito indicato:

1. alla copertura dei costi di funzionamento della CER;

2. all'ammortamento degli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà della CER o di altri impianti e infrastrutture di proprietà della CER, sulla base del piano di ammortamento previsto o, nel caso di impianti di proprietà di terzi, al pagamento dei canoni per il godimento degli impianti;

3. agli accantonamenti deliberati dall'Assemblea o previsti dallo Statuto, tra cui in particolare quello di cui alla "Riserva Riconoscimento";

4. alla realizzazione attività di interesse generale, volte a realizzare benefici ambientali, economici e sociali a vantaggio dei membri della CER e delle rispettive Comunità locali;

5. alla realizzazione delle ulteriori eventuali attività, comunque in attuazione dell'oggetto associativo;

6. alla restituzione degli incentivi corrisposti per la condivisione dell'energia elettrica tra i membri della CER.

15.4. Il Regolamento deve assicurare il rispetto del vincolo posto dall'art. 3, co. 2, lett. g), d.m. MASE 7 dicembre 2023, secondo cui l'eventuale importo eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa, espresso in percentuale, di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto, deve essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione

ART. 16 - RISERVE

16.1. E' costituita, finchè l'Associazione non ottenga il riconoscimento della personalità giuridica (ai sensi di legge e dell'art. 1.3 del presente Statuto), una riserva disponibile denominata "Riserva Riconoscimento". A tale riserva, anche in deroga a quanto previsto nell'articolo che precede, va destinata una quota pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) degli utili netti disponibili, prodotti dalle attività dell'Associazione, una volta coperti i costi di esercizio e disposti gli accantonamenti di legge, finché il patrimonio netto dell'ente non abbia raggiunto la misura minima stabilita dalla Legge o dalle competenti Autorità Amministrative per il riconoscimento. E' in facoltà dell'Assemblea che approva il bilancio destinare anche ulteriori quote di utili a detta riserva, per velocizzare

il raggiungimento dell'obiettivo.

ART. 17 – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

17.1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Segretario
- e) il Tesoriere
- f) l'Organo di Revisione
- g) il Collegio dei Probiviri.

ART. 18 – ASSEMBLEA

18.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati e delibera sulle materie seguenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) responsabilità dei componenti degli organi sociali ed esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) modificazioni dello Statuto;
- f) approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- g) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h) destinazione degli incentivi percepiti per la condivisione dell'energia e dei proventi dell'attività dell'Associazione, secondo le previsioni del Regolamento;
- i) ogni altra materia attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dal Regolamento alla sua competenza.

ART. 19 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

19.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati e, comunque, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere spedito dal Consiglio Direttivo agli associati per posta raccomandata o posta elettronica certificata o posta elettronica semplice e deve contenere data, ora e luogo (che può essere qualsiasi luogo, purché in Italia) della prima e delle eventuali ulteriori convocazioni, l'ordine del giorno e l'eventuale indicazione delle modalità telematiche di convocazione. L'avviso deve essere spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per la prima convocazione, salvo casi di motivata urgenza (di cui dar conto nell'avviso), nei quali è possibile l'invio con soli cinque giorni di preavviso.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipano tutti i Soci aventi diritto e tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo (ove costituito) dell'Associazione sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone.

Delle assemblee deve essere redatto verbale a cura del Segretario.

Nel caso in cui il Presidente sia impedito o per qualsiasi altro motivo assente, l'Assemblea elegge il soggetto che assumerà la presidenza della riunione. In caso di assenza, per qualsiasi motivo, del Segretario, il Presidente – con sua determinazione insindacabile - sceglierà il soggetto, anche esterno

all'Associazione, che provvederà alla verbalizzazione.

19.2. L'Assemblea può essere convocata e riunirsi anche mediante modalità esclusivamente telematiche o in forma ibrida, a condizione che sia possibile identificare i Soci che intervengono a distanza e che sia consentito a questi ultimi di prendere effettivamente parte ai lavori dell'Assemblea. Non è necessaria la compresenza, nel luogo fisico di convocazione, del Presidente e del soggetto verbalizzante.

19.3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la partecipazione di almeno un terzo degli Associati e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Restano fermi i diversi quorum eventualmente previsti dalla legge o dal presente Statuto.

19.4. Qualora all'Associazione partecipino oltre cinquecento membri, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può disporre la convocazione di Assemblee separate, limitate agli Associati afferenti a ciascuna cabina primaria situata all'interno dell'Ambito Territoriale.

19.5. In questo caso, i quorum costitutivi sono determinati in relazione a ciascuna separata assemblea. I voti di ciascuna Assemblea sono sommati allo scopo di verificare il raggiungimento dei quorum deliberativi.

19.6. Le stesse regole si applicano anche alle assemblee separate dei partecipanti alle singole configurazioni di autoconsumo.

19.7. Ogni Associato può esprimere un solo voto, indipendentemente dagli apporti e/o dal coefficiente di partecipazione stabilito all'atto di adesione.

19.8. È ammessa la partecipazione per delega, purché la delega venga rilasciata per iscritto ad altro Associato. Ciascun delegato non può tuttavia assumere più di tre deleghe. La documentazione della delega è acquisita e conservata dall'Associazione.

19.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO

20.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, il quale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione dei beni del patrimonio dell'Associazione, nei limiti ed in attuazione dell'oggetto associativo.

20.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 5, scelti tra gli Associati o da persone fisiche designate dagli Associati diversi dalle persone fisiche, secondo il c.d. voto di lista. A tal fine, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dovrà riunirsi l'Assemblea dei Soci per decidere, preliminarmente, circa il numero dei componenti dell'eligendo Consiglio Direttivo.

20.3. Per l'elezione dei membri di questo, ciascuna categoria di Soci potrà presentare, almeno quattro giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i membri del nuovo Consiglio Direttivo, una lista di candidati in numero pari al numero dei membri del nuovo Consiglio Direttivo come sopra stabilito.

20.4. I Soci dovranno votare - con scrutinio segreto - indicando un numero massimo di preferenze corrispondente al numero dei membri da eleggere per ciascuna lista: la preferenza varrà come voto anche alla lista cui il candidato scelto appartiene, mentre il voto dato alla sola lista sarà conteggiato a favore di

tutti i candidati della medesima.

Sono eletti coloro che - fino a concorrenza del numero dei membri da eleggere

- riportino più voti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- in caso di Consiglio di tre membri, esso deve essere composto, per almeno un membro, da un candidato della lista dei Soci Fondatori e, per almeno un altro membro, da un candidato di una delle liste presentate dai Soci Produttori e dai Soci Consumatori;

- in caso di Consiglio di quattro membri, esso deve essere composto, per almeno due membri, da candidati della lista dei Soci Fondatori e, per almeno un membro, da un candidato di una delle liste presentate dai Soci Produttori e dai Soci Consumatori;

- in caso di Consiglio di cinque membri, esso deve essere composto, per almeno due membri, da candidati della lista dei Soci Fondatori; per almeno un membro, da un candidato della lista dei Soci Produttori; per almeno un membro, da un candidato della lista dei Soci Consumatori.

Proclamati gli eletti da parte del Presidente dell'Assemblea, questa deve deliberare per eleggere il Presidente e il Segretario.

20.5. I Membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Il Consiglio direttivo cessa anticipatamente in caso di dimissioni contestuali di almeno la metà dei consiglieri in carica.

20.6. L'incarico di membro del Consiglio Direttivo o ogni altro all'interno di questo sono gratuiti. Resta fermo il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'incarico.

20.7. Non possono essere eletti e, se nominati, decadono, soggetti interdetti, inabilitati, sottoposti a procedura concorsuale liquidatoria o coloro che siano stati condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea.

20.8. In caso di dimissioni o cessazione dalla qualità di Socio di un consigliere eletto dall'Assemblea, gli subentra il primo dei non eletti, eventualmente (tenuto conto del rispetto dei criteri indicati al precedente comma 4) appartenente alla medesima categoria di candidati del Consigliere cessato. In assenza, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, sottoponendo l'elezione alla ratifica della prima Assemblea utile.

20.9. Il Consiglio direttivo è competente per tutte le materie che non sono attribuite dallo Statuto, dal Regolamento o dalla legge ad altri organi dell'Associazione. Può delegare e in ogni momento revocare l'esercizio di attività di sua competenza al Presidente.

20.10. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente (che lo presiede, ne accerta la validità di costituzione e ne regola lo svolgimento) mediante invio di avviso di convocazione. Si applicano le norme, in quanto compatibili, sopra dettate per le Assemblee.

20.11. Il Consiglio direttivo è convocato con almeno cinque giorni di preavviso. Le sue sedute possono tenersi con modalità telematiche, purché sia possibile l'identificazione dei partecipanti e sia resa effettiva la possibilità di partecipazione ai lavori del Consiglio. Per tutto quanto non disposto da legge e Statuto, il Consiglio può dotarsi di un Regolamento - approvato a maggioranza dei suoi membri - che regolamenti del riunioni.

20.12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della

maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In ogni caso, la deliberazione si intende validamente assunta laddove, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti del Consiglio e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti oggetto di deliberazione.

20.13. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale a cura del Segretario, che verrà sottoscritto da questi e dal Presidente.

ART. 21 – PRESIDENTE

21.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Sta in giudizio in nome e per conto dell'Associazione. Può delegare il Segretario al compimento di attività determinate.

21.2. Il Presidente svolge attività di impulso nei confronti degli Organi sociali per il perseguimento delle finalità dell'Associazione ed esercita le competenze eventualmente delegate dal Consiglio Direttivo.

21.3. In caso di impedimento del Presidente o di cessazione dalla carica per qualunque ragione, esercita provvisoriamente le sue funzioni o gli succede il Consigliere più anziano per età anagrafica; nel caso di cessazione dalla carica, questi provvederà alla convocazione dell'Assemblea, entro trenta giorni, per la designazione di un nuovo Presidente.

ART. 22 – SEGRETARIO

22.1. Il Segretario è incaricato:

- a) della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) di curare la corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) della tenuta di tutta la documentazione e i registri prescritti dalla legge o dal presente Statuto.

22.2. Il Segretario può agire in nome dell'Associazione per il compimento di tutti gli atti necessari allo svolgimento delle sue funzioni.

22.3. In caso di impedimento temporaneo del Segretario, ne esercita le funzioni il Presidente; in caso di impedimento permanente o cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il Presidente convoca l'Assemblea per provvedere alla sua sostituzione.

22.4. In particolare, il Segretario deve tenere:

- a) il libro dei Soci, diviso secondo le categorie di questi ed in cui annotare, a margine di ciascun nominativo, le eventuali configurazioni di autoconsumo a cui il Socio aderisca;
- b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei verbali delle Assemblee.

Ciascun socio può ispezionare detti libri e ottenere copia dei predetti verbali, purché abbia un interesse diretto e legittimo.

ART. 23 – TESORIERE

23.1. Il Consiglio Direttivo, deliberando a maggioranza, può attribuire ad uno dei proprio membri la funzione di Tesoriere. Il Tesoriere è responsabile della gestione del patrimonio e delle finanze dell'Associazione e provvede:

- a) alla riscossione delle quote di iscrizione e delle quote associative (se previste);
- b) all'esecuzione dei pagamenti e delle altre operazioni bancarie e alla tenuta delle scritture contabili;

- c) al monitoraggio della gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- d) alla predisposizione dello schema del bilancio dell'Associazione.

23.2. Se il Consiglio Direttivo non provvede alla nomina del Tesoriere, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario.

ART. 24 – ORGANO DI REVISIONE

24.1. Qualora sia previsto dalla legge o sia ritenuto opportuno, l'Assemblea provvede all'elezione di un Organo di Revisione, monocratico o collegiale. I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi devono avere i requisiti previsti dalla legge per essere componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2399 cod. civ.; almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. I compiti dell'organo di controllo, ove nominato, sono quelli di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017, ancorché l'Associazione non sia Ente del Terzo Settore, salvo quanto infra demandato ai Revisori.

Per il funzionamento dell'organo di controllo collegiale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio Direttivo, in quanto compatibili. Lo stesso organo di controllo designa, al suo interno, solo un Presidente, che provvederà anche a verbalizzazione delle riunioni e curare la tenuta del Libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo.

24.2. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

25.1. L'Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri che non possono essere membri dell'Associazione. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi. La carica è gratuita, salvo che l'Assemblea all'atto della nomina o il Regolamento di arbitratro prescelto non prevedano un compenso e ne determinino la misura. Resta fermo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la funzione e documentate.

25.2. Al Collegio dei Probiviri sono deferite in via esclusiva tutte le controversie tra Organi dell'Associazione, tra Soci e Associazione, tra Soci e organi dell'Associazione o tra Soci stessi e aventi ad oggetto i rapporti giuridici che discendono dalla partecipazione all'Associazione, nonché quelle relative alla corretta applicazione dello Statuto, del Regolamento e delle norme applicabili al funzionamento ed all'organizzazione dell'Associazione.

25.3 La disciplina dell'Arbitrato sarà quella del Regolamento di Arbitrato vigente adottato "da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato" di Treviso.

25.4. Il Collegio dei Probiviri sarà integralmente nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso.

25.5. La sede della procedura sarà il Comune di San Vendemiano (e, precisamente, la sede dell'Associazione) e la stessa si terrà in lingua italiana.

25.6. Il Collegio deciderà secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

ART. 26 – SCIOGLIMENTO

26.1. L'Associazione si scioglie nei casi di legge e di cui al presente Statuto. In ogni caso, l'Assemblea dei Soci, con la maggioranza e ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c., può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

26.2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea – laddove non vi abbia provveduto con la delibera di scioglimento - provvede, con le medesime di cui all'art. 21 cod. civ., alla nomina di uno o più liquidatori, che possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e per la devoluzione del patrimonio. Essi rappresentano l'Associazione, anche in giudizio, dal momento dell'accettazione della carica.

26.3. Il patrimonio che residua dopo le operazioni di liquidazione deve essere devoluto a favore di altra Comunità Energetica Rinnovabili operante nel territorio del Comune di San Vendemiano o, in mancanza, al Comune di San Vendemiano, con l'onere di destinazione a fini di pubblica utilità nel settore delle energie rinnovabili.

26.4. Resta fermo ogni procedura, vincolo o previsione di legge inderogabile in materia.